

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2022

D.d.u.o. 19 dicembre 2022 - n. 18538
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- azione iii.3.c.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa Calzificio Toninelli s.r.l. per la realizzazione
del progetto ID 2519932 - CUP E99J21009720006 a valere sul
bando «AL VIA» Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione
degli Investimenti Aziendali coordinato e integrato dalla
nuova «Linea investimenti aziendali Fast» in attuazione della
d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2

lettera a) e commi 3,4 e 6);

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Richiamati:

- il decreto 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892» Istituzione della misura «AL VIA» – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali – ASSE III – Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020» che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della d.g.r. 5892/2016;
- il decreto dirigenziale 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;
- il decreto 11 novembre 2019, n. 18163 con cui è stato prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- il decreto 9 aprile 2020, n. 4341, con cui, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati prorogati alcuni termini procedurali previsti dal bando Al Via approvato con il già citato d.d.u.o. n. 6439/2017;
- la d.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/ 3330 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020»;
- la d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3378 con la quale è stata istituita la linea «Investimenti aziendali Fast», è stata prorogata l'apertura dello sportello della misura Al Via fino al 30 giugno 2021 per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione sulle tre linee di investimento, è stata individuata Finlombarda s.p.a., per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020, quale organismo intermedio per le attività di gestione ed erogazione del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020;
- il decreto 7 agosto 2020, n. 9679 di approvazione dell'Avviso Al Via coordinato e integrato dalla nuova Linea investimenti aziendali Fast – Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 riservato alle domande pervenute a partire dal 22 settembre 2020;
- il decreto 19 marzo 2021, n. 3321 di approvazione delle linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «AL

VIA – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» – Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con decreto 9679 del 7 agosto 2020;

Dato atto che:

- in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il n. 12525/RCC in data 05 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020;
- il decreto 10 dicembre 2020 n. 15488 di approvazione dell'incarico a Finlombarda spa di organismo intermedio per la gestione delle erogazioni dei contributi a fondo perduto ai beneficiari della misura Al Via per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020 e di modifica dell'Accordo di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 9839/RCC) e relativo alla gestione del Fondo di garanzia Al Via;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di organismo intermedio per la misura Al Via «Linea Investimenti Aziendali Fast» e le Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto su tutte le pratiche presentate a valere sull'Avviso Al Via di cui al decreto 7 agosto 2020, n. 9679;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

Dato atto altresì che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, e artt. 8 e s.s. dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per le agevolazioni concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

Dato atto che, in relazione all'Avviso Al Via approvato con il decreto 6439/2017, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinataro:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Dato atto, altresì che, in relazione all'Avviso Al Via approvato con il decreto 9679/2020, per le due linee intervento Sviluppo aziendale, Rilancio aree produttive l'agevolazione è concessa con le stesse modalità previste dal decreto 6439/2017 e già descritte sopra, mentre per la linea Investimenti aziendali Fast, è stato stabilito che le modalità di concessione si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021), come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo

di oneri e imposte;

- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- decorso il 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha altresì stabilito che, dall'approvazione della deliberazione, sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014 l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013 l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;

Dato atto che il d.d.g. n. 8808 del 28 giugno 2021 stabilisce che la concessione degli aiuti alle imprese a valere sulla misura Al Via avviene fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni già previste dal bando;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA per la Linea Sviluppo Aziendale e per la Linea Investimenti Aziendali Fast il 100% delle spese ammissibili sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite agli artt. 11 e 21 del bando; nella Linea Rilancio Aree produttive alcune categorie di spese sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale mentre altre categorie di spese sono finanziate esclusivamente da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite dall'articolo 16 dello stesso bando;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmabili del settore sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del XIX Provvedimento organizzativo 2021, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della U.O. «Commercio, reti distributive e fiere» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e rideterminazione in relazione al Bando «AL VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui al d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9679;

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2022

Richiamato il decreto del 15 novembre 2021, n. 15464 e il successivo decreto di rettifica del 20 dicembre 2021, n. 17787 con il quale è stata concessa all'impresa CALZIFICIO TONINELLI s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 790.000,00	€ 671.800,00	€ 470.050,00	€ 151.087,50	Quadro temporaneo	€ 40.270,57	€ 118.500,00	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 3 dicembre 2021;

Richiamato l'art. 29 del Bando:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato dall'Intermediario Convenzionato (anche per la quota di Finlombarda) al soggetto Beneficiario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 26 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio a conclusione del progetto;
- comma 3 che stabilisce che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documentazione ivi indicata;
- comma 5 che stabilisce che Finlombarda provvederà a verificare la validità della documentazione come previsto al comma 3;
- comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda di quanto previsto al comma 3 Regione Lombardia, provvederà all'eventuale rideeterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 (Rideterminazione);

Richiamati altresì gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 30, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e validate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 31.1 paragrafo 1, lett. a);
- art. 33 che stabilisce:
 - comma 1- nel caso di parziale realizzazione del Progetto secondo le previsioni di cui all'art. 30 paragrafo 3, il Contributo in conto capitale verrà proporzionalmente rideeterminato con provvedimento regionale. In ogni caso, le variazioni delle spese totali effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto sono ammesse nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 per la Linea sviluppo aziendale, 15 per la Linea Rilancio Aree Produttive e 20 per la Linea Investimenti Aziendali Fast;
 - comma 2 - nel caso il Progetto sia stato realizzato per una percentuale inferiore al 70% delle spese ammissibili parzialmente, il Contributo in conto capitale e il Finanziamento potranno essere proporzionalmente rideeterminati dal Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, sentito il parere positivo del Nucleo di Valutazione, purché siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo;
 - comma 3 - In caso di rideeterminazione del Contributo in conto capitale da parte del Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, sarà proporzionalmente rideeterminato il saldo del Finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda all'ufficio competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e

sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi previsti;

- Finlombarda propone al responsabile del procedimento la rideeterminazione del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, a cui seguirà la rideeterminazione dell'importo complessivo del finanziamento secondo quanto indicato nel nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di rideeterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 134.300,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 3 dicembre 2021;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 7669
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 6287541
- Codice variazione concessione COVAR: 939735
- Codice identificativo della misura CAR QT: 17496
- Codice identificativo dell'aiuto COR QT: 6287648
- Codice variazione concessione COVAR QT: 939736

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90, in ragione dei carichi di lavoro;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 15 novembre 2021, n. 15464 e del successivo decreto di rettifica del 20 dicembre 2021, n. 17787 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro i termini di legge;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. «Commercio, reti distributive e fiere» secondo quanto indicato nel d.d.u.o 03 febbraio 2022, n.1037;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E99J21009720006

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideeterminare l'agevolazione concessa all'impresa CALZIFICIO TONINELLI s.r.l. (c.f. 01410130205) come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato da Finlombarda s.p.a. in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020;
3. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro i termini di legge;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 15 novembre 2021, n. 15464 e del successivo decreto di rettifica del 20 dicembre 2021, n. 17787 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda per i seguisti di competenza.

Il dirigente
Roberto Lambicchi